

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRICOMI Irene - Presidente

Dott. BELLÈ Roberto - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - Consigliere Rel.

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

Dott. SARRACINO Filomena Antonella - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 21939-2021 proposto da:

Vr.Id. rappresentata e difesa dall'avvocato RA.DI.;

ricorrente

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FA.MA.

controricorrente

avverso la sentenza n. 3994/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/02/2021 R.G.N. 1954/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e

rigettava la domanda proposta da Ida Ve.Al. nei confronti

del Comune di Napoli, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità degli atti di gestione del rapporto di lavoro dell'istante da parte dell'Ente datore da qualificarsi in termini di demansionamento professionale nonché della sussistenza del nesso causale tra quelle condotte ed il pregiudizio psicofisico sofferto dell'istante con condanna dal Comune al reimpiego dell'istante nelle mansioni precedentemente svolte o di analogo rilievo e prestigio ed il risarcimento del danno patrimoniale e non.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover escludere la prospettazione dell'istante per cui la revoca dell'incarico di dirigente dell'ottava direzione centrale del Comune (settore commercio e artigianato) se pure seguito dalla riassegnazione disposta in un'ottica di rotazione degli incarichi quale dirigente del servizio autonomo cimiteriale doveva considerarsi illegittimo ai sensi dell'art. 44 del regolamento comunale e dell'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 in quanto disposta in anticipo sulla scadenza e connotata da un intento ritorsivo e discriminatorio, essendo stato immediatamente successivo al diverbio dall'istante avuto con il Sindaco, per aver l'Ente esercitato il potere discrezionale, che al medesimo va riconosciuto con riguardo al conferimento degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei principi di correttezza e

buona fede, per essere l'incarico conferito per la durata del mandato del Sindaco, già venuto a scadenza e non formalmente prorogato, imponendosi così la riassegnazione ad altro incarico secondo il criterio della rotazione implicato dalla regola della loro temporaneità ex lege e per doversi considerare, alla stregua delle testimonianze escusse, i successivi incarichi professionalmente equivalenti e non tali da risultare svuotati di ogni funzione e di dover sancire, pertanto, l'insussistenza lamentato pregiudizio professionale ed economico. Per la cassazione di tale decisione ricorre Ida Ve.Al. affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Napoli.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (art. 360, n. 3 e n. 4, cpc) , la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, c.p.c., deduce la nullità dell'impugnata sentenza in ragione del carattere apparente della motivazione incentrata su elementi probatori che si assumono travisati per aver la Corte territoriale fatto richiamo al fine di escludere la proroga dell'incarico della ricorrente di responsabile dell'VIII direzione centrale oltre la scadenza del primo mandato del Sindaco alla nota dirigenziale del 22.3.2005 quando risultava trattarsi dal decreto sindacale n. 164/2005 che in effetti prorogava l'incarico per il successivo mandato.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La ricostruzione probatoria, anche qualora sostenuta dall'asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede di legittimità, poiché, l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l'evocazione dell'art. 116, cod. proc. civ., in quanto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Punto di diritto, questo, che ha trovato conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite (Cass., n. 10927 del 2024, Cass., S.U. n. 20867 del 2020, n. 16016 del 2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza

circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si

alleggi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, a cui non è riferibile l'odierna censura. Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.

Va poi ricordato l'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11376/2022) secondo cui in tema di impiego pubblico va esclusa la validità della clausola di rinnovo automatico di un contratto di conferimento di incarico dirigenziale, in quanto il potere datoriale, afferendo ad ineludibili scelte che attengono

alla struttura e ai fini dell'organizzazione pubblica, deve manifestarsi "ex novo" all'atto del possibile rinnovo con L'osservanza dello stesso procedimento previsto per la prima stipulazione, valutando in quel momento, in modo combinato, risultati pregressi e piani ed obiettivi futuri. Nella specie, la ricorrente, non indica nella sua collocazione in atti, né riproduce o allega, atti formali adottati dall'autorità competente che avrebbero disposto la proroga, fino al 2011, dell'incarico di responsabile dell'VIII direzione centrale del Comune in precedenza affidatole, proroga sulla quale la stessa fonda la tesi della illegittima revoca anticipata dell'incarico, limitandosi invece a prospettare in modo del tutto generico che la proroga di cui decreto n. 164

del 22 marzo 2005, ancorata alla scadenza del mandato del Sindaco, una volta rinnovato il mandato elettorale del Sindaco, sarebbe stata ulteriormente operativa nella sostanza in via di fatto.

3. Con il secondo motivo (art. 360, n. 3 e n. 4, cpc), denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza in ragione del carattere apparente della motivazione che si rivela di fatto in contrasto con la disciplina in materia di privatizzazione del pubblico impiego riferibile al comparto degli enti locali applicabile *ratione temporis* e comunque in contrasto con il principio accolto da questa Corte per cui l'Amministrazione è tenuta a procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali secondo i criteri della correttezza e buona fede che comportano l'affidamento all'esito di motivate valutazioni comparative cui la Corte territoriale fa richiamo senza tuttavia dar conto dell'avvenuto rispetto.

4. Nel terzo motivo (art. 360, n.5, cpc) si deduce ancora un vizio

motivazionale prospettandolo in relazione all'aver la Corte territoriale omissa di considerare e valutare la vicenda professionale della ricorrente in una prospettiva destinata a superare la visione riduttiva dell'insussistenza del diritto del dirigente alla tutela ex art. 2103 c.c. di una specifica posizione professionale per inquadrarla nella logica sottesa al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione che impone di tener conto, anche in attuazione del principio di rotazione nella copertura degli incarichi ed a fronte del mutamento dell'indirizzo politico, del valore professionale del dirigente sicché questi non può vedersi sottrarre incarichi apicali per essere sostituito da persone, anche esterne all'amministrazione e reclutate senza concorso, con minori titoli e destinato a funzioni solo formalmente equiparate e comprese nella rotazione con pregiudizio del decoro reputazionale e delle disponibilità economiche.

5. Ciò posto, inammissibili risultano le ulteriori censure di cui al secondo e al terzo motivo, formulate sul presupposto della non riconducibilità della fattispecie all'ipotesi della revoca anticipata di un incarico dirigenziale, risolvendosi queste nella mera confutazione della valutazione, puntualmente operata dalla Corte territoriale nell'esercizio del proprio discrezionale apprezzamento del materiale istruttorio, circa la rispondenza ai principi di correttezza e buona fede della riassegnazione della ricorrente all'incarico di responsabile del servizio autonomo cimiteriale, ciò rispondendo al criterio della rotazione cui è soggetto l'impiego dei dirigenti per doversi ritenere l'incarico predetto professionalmente equivalente a quello apicale in precedenza ricoperto dalla ricorrente alla stregua del principio di diritto sancito da questa Corte (cfr. Cass. n. 4621/2017)

secondo cui nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente

locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente perciò - anche in difetto della espressa previsione di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001, stabilita per le amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibili con lo statuto del dirigente pubblico.

6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della Sezione Lavoro del 16 ottobre 2025.

Depositato in cancelleria il 2 novembre 2025.